

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 13437

Castelvetro P.no, li 08.10.2018

OGGETTO: D.P.R. N. 160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI – AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
UBICAZIONE ATTIVITA': Comune di CORTEMAGGIORE (PC), Via BANDIRALI 4
IMPRESA TITOLARE: DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA s.n.c.
Rif. Pratica: SUAP n. 1035/2018

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che l'impresa DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA s.n.c. (cod. fisc. 01370860338), con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA dell'A.R.P.A.E. in data 27.09.2018 istanza, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, intesa ad ottenere la modifica non sostanziale dell'A.U.A. adottata con Det. Dir. n. 1862 del 13.10.2015 e rilasciata dal SUAP dell'Unione Bassa val d'Arda Fiume Po con atto n. 238/2015 del 21.10.2015, relativamente all'attività di recupero di rifiuti speciali, svolta presso lo stabilimento sito nel Comune di Cortemaggiore in via Bandirali n. 4;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)”* che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 59/2013 è stata individuata quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in

coerenza con la Legge aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA dell'A.R.P.A.E. n. DET-AMB-2018-5026 del 02.10.2018 con la quale l'Ente medesimo dispone di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in atto per l'attività di recupero di rifiuti speciali;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po", costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda;

Visti i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po" n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all'Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell'Ente medesimo;
- il Decreto n. 10 del 28 dicembre 2017 con il quale il Presidente dell'Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Servizio SUAP e Attività Produttive dell'Unione;

ASSUME

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

del procedimento unico di seguito riportato, sulla scorta dei consensi di cui in premessa.

E' disposto l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, **dell'Autorizzazione Unica Ambientale in atto** per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali, nello stabilimento ubicato nel Comune di Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, richiesta dall'impresa DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA s.n.c. (cod. fisc. 01370860338), con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Bandirali n. 4, secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati e dalla documentazione allegati alla domanda descritta in premessa e, comunque, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente provvedimento e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Al presente provvedimento è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, copia del seguente atto:

- Determinazione Dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA dell'A.R.P.A.E. n. DET-AMB-2018-5026 del 02.10.2018 – **(Allegato 1)**.

Il titolare del presente provvedimento è responsabile di ogni eventuale inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità fissate nel presente atto.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi.

DISPONE

- l'immediato invio in modalità telematica dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento al soggetto richiedente, comunicando contestualmente gli adempimenti necessari per il ritiro del provvedimento stesso;
- la consegna del presente provvedimento al soggetto richiedente all'atto di presentazione di quanto richiesto con l'avviso di avvenuto rilascio;
- la trasmissione in modalità telematica di copia del presente provvedimento all'Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche per l'assolvimento delle attività di controllo.

- sottoscritto con firma digitale -

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Arch. Alessandro Amici



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5026 del 02/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), LOC. SAN MARTINO IN OLZA, VIA BANDIRALI 4. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5252 del 02/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), LOC. SAN MARTINO IN OLZA, VIA BANDIRALI 4. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 13/10/2015, n. 1862 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SNC per l'attività di "di recupero di rifiuti speciali" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) con atto n. 4160/15 del 21/10/2015. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SNC tramite PEC del 27/09/2018 (prot. Arpae n. 15004), al fine di ottenere l'aggiornamento dell'AUA di cui sopra, consistente nella variazione di alcuni quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio istantaneo e annuo, fermo restando il quantitativo totale in precedenza autorizzato di 466 t. (istantaneo) e 7540 t/anno (annuo): Nessuna modifica viene prevista per l'attività di recupero R4;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze istruttorie che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente alla parte inerente l'autorizzazione ad effettuare l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare** – ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. 1862/2015 e rilasciata alla ditta **DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA S.n.c.** (C.F. 01370860338) dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento unico n. 4160/15 del 21/10/2015 sostituendo al punto 3 del dispositivo, la lettera a) con la seguente:

" a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;

2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 170202), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 12 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 170405, 160117, 150104, 200140, 191202, 120101, 100210, 100299, 120199), stoccaggio istantaneo 278 t. – stoccaggio annuo 6350 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 120103,), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 25 t./anno;

5.16 – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 200136, 160214, 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 200139, 020104, 170203), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 120105), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 170201, 200138, 150103), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 550 t./anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER

160103), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 3 t./anno;”

2. **di dare atto** che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con la D.D. 13/10/2015, n. 1862, dalla Provincia di Piacenza e non modificato con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato anche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- la durata dell'autorizzazione unica ambientale non subirà mutamenti in relazione al rilascio del presente atto di aggiornamento della medesima autorizzazione;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale